



COMUNE DI PERUGIA

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 06.02.2017

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O.
Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione .

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 I soggetti attivi
- Art. 5 Patto di collaborazione
- Art. 6 Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 Promozione dell'innovazione sociale e di servizi collaborativi
- Art. 8 Promozione della creatività urbana
- Art. 9 Beni comuni digitali
- Art. 10 Adesione e promozione della Convenzione di Faro
- Art. 11 Codice dei beni culturali e del paesaggio

CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Proposte di collaborazione

CAPO III INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

- Art. 14 Interventi di cura occasionale
- Art. 15 Gestione condivisa di spazi pubblici
- Art. 16 Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico
- Art. 17 Interventi di valorizzazione di spazi pubblici

CAPO IV INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DI EDIFICI

- Art. 18 Individuazione degli edifici
- Art. 19 Gestione condivisa di edifici

CAPO V GESTIONE DEI BENI COMUNI

- Art. 20 Documento della partecipazione
- Art. 21 Principi di responsabilità
- Art. 22 Democrazia assembleare
- Art. 23 Convocazione e deliberazioni assembleari

CAPO VI FORMAZIONE

- Art. 24 Finalità della formazione
- Art. 25 Il ruolo delle scuole

CAPO VII FORME DI SOSTEGNO

- Art. 26 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 27 Accesso agli spazi comunali
- Art. 28 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 29 Affiancamento nella progettazione
- Art. 30 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi contenuti
- Art. 31 Autofinanziamento
- Art. 32 forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Art. 33 Agevolazioni amministrative

CAPO VIII
COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E
VALUTAZIONE

Art. 34 Comunicazione collaborativa

Art. 35 Occasioni di collaborazioni tipiche

Art. 36 Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO IX
RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 37 Prevenzione dei rischi

Art. 38 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Art. 39 Tentativo di conciliazione

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 Clausole interpretative

Art. 41 Entrata in vigore e Sperimentazione

Art. 42 Disposizioni finali e transitorie

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 2, 9, 42, 43, 44, 45, 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni materiali e immateriali, comprensivi dei beni digitali, che i soggetti attivi e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future.
 - b) Beni culturali: cose, mobili e immobili, che presentino i requisiti di cui all'art. 10 D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
 - c) Comune o Amministrazione: il Comune di Perugia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - d) Soggetti attivi: tutti i soggetti residenti nel territorio interessato e le persone che ivi lavorano, studiano o soggiornano. Tali soggetti possono attivarsi per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento, come singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura informale.
 - e) Comunità di riferimento: i soggetti di cui alla lettera d) che si attivano in modo stabile in relazione a un determinato bene comune. In relazione a beni che costituiscono, per loro intrinseca natura o per loro funzione, parte dell'eredità culturale, tali comunità potranno essere denominate "comunità di eredità" secondo la definizione proposta dalla Convenzione di Faro di seguito richiamata.
 - f) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai soggetti attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

- g) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e soggetti attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.
- h) Occasioni di collaborazione tipiche: proposte di collaborazione predeterminate dall'Amministrazione rispetto le quali i soggetti attivi possono attivarsi secondo le modalità dell'art. 33.
- i) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- l) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- m) Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, inseriti, tramite metodi di co-progettazione, in processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- n) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- o) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di collaborazione.
- p) Medium civico: il canale di comunicazione, legato alla rete civica, per la raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzate dall'amministrazione e dai cittadini.

Art. 3 **(Principi generali)**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i soggetti attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
 - e) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
 - f) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
 - g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

- h) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i soggetti attivi.
- j) Ragionevolezza e precauzione: le scelte del Comune devono essere improntate al principio di ragionevolezza e volte all'eliminazione delle diseguaglianze sostanziali. Allo stesso modo, le scelte devono essere guidate dall'applicazione del principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei singoli e della collettività.
- k) Accesso: il Comune e le comunità di riferimento si impegnano a garantire l'accesso a risorse e servizi, in conformità alle regole previste nel presente regolamento.
- l) Tutela della salute e sicurezza: gli interventi garantiscono la tutela della salute e sicurezza dei soggetti coinvolti, secondo i principi di cui al D.lgs. n. 81/2008.
- m) Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni: l'Amministrazione comunale favorisce gli interventi di collaborazione per la promozione delle pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.

Art. 4 ***(I soggetti attivi)***

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I soggetti attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i soggetti attivi si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i soggetti attivi in quanto contribuiscano al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli soggetti ad interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 ***(Patto di collaborazione)***

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e soggetti attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
- n) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e soggetti ad essi assimilati, dal D.lgs n. 81/2008; ciò in particolare, nella applicazione degli artt. 24,30,35, 37 e 38 del presente regolamento oltre che di quanto prescritto in materia di rischi da interferenze con altre attività.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6

(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i soggetti attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa, la valorizzazione.

2. I soggetti attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai soggetti attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione;
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo, valorizzando i soggetti esistenti ed incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

Art. 8

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità, il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei, valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 9

(Beni comuni digitali)

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine, il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo e del medium civico competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.

Art. 10

(Adesione e promozione della Convenzione di Faro)

1. Il Comune, rimarcando il valore ed il potenziale di un'eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, aderisce e promuove la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore e la funzione dell'eredità culturale nella società.
2. Il Comune riconosce che il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per tanto adopera valutazioni di impatto culturale negli interventi di pianificazione del territorio qualora questi possano pregiudicare l'integrità, il valore e la funzione dell'eredità culturale. Il Comune si impegna a tenere conto dei requisiti specifici di conservazione dell'eredità culturale, assicurando che le decisioni riguardo ad eventuali modifiche siano basate sulla comprensione dei valori ad essa connessi, senza pregiudizio verso le comunità di eredità.
3. Il Comune favorisce le iniziative da parte delle comunità di eredità volte alla valorizzazione e conservazione dell'eredità culturale. Riconosce altresì la responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale e pertanto promuove, favorisce e coordina l'incontro degli operatori della cultura e dell'artigianato, delle associazioni culturali e dei cittadini per mettere insieme saperi, coordinare progetti, creare un linguaggio comune per le politiche culturali della Città.
4. Il Comune si impegna inoltre a rafforzare i collegamenti fra eredità culturale e sistemi formativi di ogni livello.

Art. 11

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

1. Il Comune di Perugia si impegna a garantire che i beni culturali, a chiunque appartenenti, siano adibiti ad usi compatibili con il loro precipuo carattere.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, fra i beni culturali vanno annoverati anche quei beni, mobili o immobili, che rivestano un particolare interesse a causa del loro riferimento con la storia e l'identità della Città, indipendentemente dal loro pregio artistico o architettonico.
3. Nell'esercitare la facoltà di richiedere alla soprintendenza l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale (art. 14, c.1 D.lgs. 42/2004), il Comune accoglie le sollecitazioni e le indicazioni provenienti dalla collettività nelle diverse modalità organizzative (formali e informali) che le sono proprie, dando motivato riscontro di eventuali dinieghi e favorendo momenti di discussione pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 12

(Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i soggetti attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei soggetti attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune. Il Comune deve tuttavia esprimersi su una proposta entro sessanta giorni dalla sua formulazione. Nel caso di silenzio del Comune, l'istante acquisisce il diritto alla collaborazione tipica di cui al successivo articolo 35, comma 1, da esercitarsi secondo i principi, nei modi e nelle forme di cui al Capo V del presente regolamento.
4. In relazione agli interventi di cura e valorizzazione di cui all'art. 33 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i soggetti attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, mediante apposita sottoscrizione del modulo collaborativo predisposto dall'Amministrazione e senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi, l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione o secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di valorizzazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i soggetti attivi.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo

Art. 13 ***(Proposte di collaborazione)***

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 35, comma 1;
 - c) la proposta sia presentata dai soggetti attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i soggetti attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici, compreso il Servizio di Prevenzione e Protezione comunale per gli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

7. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, anche attraverso la consultazione di altre strutture competenti, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria.

9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III

INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

Art. 14

(Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 33, comma 1.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 15

(Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I soggetti attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I soggetti attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

5. L'amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5 Legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 16

(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I soggetti attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I soggetti attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 17

(Interventi di valorizzazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei soggetti attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i soggetti attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di valorizzazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV

INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DI EDIFICI

Art. 18

(Individuazione degli edifici)

1. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

2. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua, periodicamente, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
3. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e valorizzazione avanzate da parte della cittadinanza è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
4. Le proposte di collaborazione per la valorizzazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
5. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e valorizzazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
6. Il Comune può destinare agli interventi di cura e valorizzazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 19
(Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e valorizzazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei soggetti attivi, anche organizzati in forme associative, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i soggetti disponibili a collaborare agli interventi di cura e valorizzazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile o per la funzione specifica ricoperta dal bene stesso.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui soggetti attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V
GESTIONE DEI BENI COMUNI

Articolo 20
(Documento della partecipazione)

1. Per lo svolgimento delle attività all'interno di ciascuno dei beni comuni è istituito un documento della partecipazione, che sarà compilato, aggiornato e reso pubblico secondo le modalità stabilite dalla comunità di riferimento.
2. Coloro che vogliono partecipare all'esperienza di autogoverno di un bene comune urbano manifestano alla comunità di riferimento il proprio interesse nelle forme da questa previste.

Articolo 21
(Principi di responsabilità)

1. Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno dei beni comuni è obbligo per tutti i soggetti coinvolti l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future.
2. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con i residenti dell'area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche o di ogni altra immissione che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto della legge e dei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 22
(Democrazia assembleare)

1. La comunità di riferimento si riunisce in forma assembleare.
2. L'assemblea si riunisce periodicamente per discutere la programmazione delle attività e il loro coordinamento, le linee d'indirizzo generali e le modalità organizzative delle diverse attività, i rapporti con le altre realtà sociali, associative e istituzionali, gli strumenti per garantire un'ampia divulgazione delle attività programmate, la documentazione delle attività e la rendicontazione dell'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati.
3. Ogni seduta dell'Assemblea si conclude con l'aggiornamento del calendario delle proprie attività di cui viene data ampia comunicazione.

Articolo 23
(Convocazione e deliberazioni assembleari)

1. Le modalità di convocazione dell'assemblea dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione.
2. Le decisioni per la gestione del bene comune vengono assunte seguendo preferibilmente il metodo del consenso.
3. In via sussidiaria ed eventuale potrà applicarsi quanto previsto dal cod. civ (artt. 20 e 21) in tema di convocazione e deliberazione assembleare per le associazioni.

**CAPO VI -
FORMAZIONE**

Art. 24
(Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 25

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, -sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I Patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VII

FORME DI SOSTEGNO

Art. 26

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni ed esenzioni previste dalla normativa vigente.

2. . Eventuali esenzioni ed agevolazioni saranno stabilite di volta in volta dall'Amministrazione comunale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27

(Accesso agli spazi comunali)

1. I soggetti attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 28

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al recedente comma 2.

Art. 29

(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i soggetti attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 30

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità e condizioni di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è, in ogni caso, subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di valorizzazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 31
(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i soggetti attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei soggetti attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai soggetti attivi.

Art. 32
(Forme di riconoscimento delle azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili

Art. 33
(Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i soggetti attivi e gli uffici comunali.

CAPO VIII
COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 34
(Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini e abitanti, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e valorizzazione dei beni comuni, facilitando i soggetti interessati nell'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:
 - a) un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e il medium civico;
 - b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
 - c) un tutoraggio nell'uso di strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto-aiuto fra gruppi.

Art. 35

(Occasioni di collaborazione tipiche)

1. I Dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini, di norma, una volta l'anno, le occasioni di collaborazione tipiche da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili

Art. 36

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di soggetti attivi ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e risorse utilizzate.

5. Nella relazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i soggetti attivi, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO IX

RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 37

(Prevenzione dei rischi)

1. A garanzia della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11 e 12-bis e all'art. 21 del D.lgs n. 81/2008. Resta salva l'applicazione del Titolo IV dello stesso Decreto per gli interventi specifici da esso disciplinati.

2. Ai soggetti attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. I soggetti attivi sono obbligati ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e ad osservare le misure di prevenzione individuate sulla base della valutazione dei rischi delle attività oggetto di intervento.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di valorizzazione a cui partecipano operativamente più soggetti attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui ai precedenti commi 1 e 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. I relativi oneri rimarranno a carico dei privati.

5. L'esecutore dei lavori (sia in forma singola che collettiva) assume in proprio la responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sollevando l'Amministrazione Comunale da tutte le responsabilità connesse, ivi compresi l'obbligo di smaltimento dei materiali di risulta, nel rispetto della tutela ambientale e di ogni altra incombenza prevista dalla legislazione vigente.

6. Il personale che dovesse intraprendere attività edilizie o di manovalanza in genere dovrà comunque risultare formato per ogni tipologia di lavorazione da intraprendersi in conformità della legislazione vigente.

7. Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere del tipo omologato, nel rispetto della disposizioni vigenti.

Art. 38

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i soggetti attivi e le connesse responsabilità. In particolare, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008, i patti di collaborazione e i moduli di collaborazione predefinita o tipica, di cui agli artt. 13, 14, 35, devono specificare le attribuzioni di reciproca responsabilità, nella applicazione degli artt. 24,30, 37 e 38 del presente regolamento oltre che di quanto prescritto in materia di rischi da interferenze con altre attività.

2. I soggetti attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I soggetti attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata e indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa.

Art. 39

(Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai soggetti attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40
(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti attivi di concorrere alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i soggetti attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 41
(Entrata in vigore e sperimentazione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei soggetti attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 42
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni;
2. Alla copertura di eventuali costi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si farà fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio a tal fine previste.